

COMUNE DI PAGNACCO

Provincia di Udine

Allegato A)



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla Legge.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2
Prima seduta del Consiglio

1. La prima convocazione del consiglio è notificata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve svolgersi nei dieci giorni successivi. Per la circostanza è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3
Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta il Consiglio:
 - A) Procede alla convalida degli eletti;
 - B) Riceve il giuramento del Sindaco di fedeltà alla Costituzione.
 - C) Riceve la comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta Comunale e sulla nomina del Vice-Sindaco, nonché la proposta degli indirizzi generali di governo, che approva in apposito documento.
 - D) Nomina la commissione elettorale comunale

Art. 4
Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal Vice Sindaco, che non sia un componente esterno della Giunta. In caso di assenza o impedimento di entrambi il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 Costituzione

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti, e a tale scopo:
 - a) nel corso della seduta di insediamento e convalida del Consiglio comunale neo-eletto, od entro la surrogazione, i consiglieri sono tenuti a dichiarare, a quale gruppo consiliare intendano appartenere;
 - b) i consiglieri che non abbiano fatto nei termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) costituiscono un unico gruppo misto;
 - c) ogni gruppo consiliare come sopra costituito, nel corso del consiglio comunale di insediamento o nella successiva seduta di consiglio segnalerà al Segretario il nome del consigliere capogruppo. In caso di dimissioni del consigliere capogruppo, l'indicazione del subentrante dovrà essere effettuata nel successivo consiglio.
2. E' data facoltà ad ogni consigliere di recedere dal gruppo consiliare di appartenenza a mezzo comunicazione scritta, nella quale deve essere altresì indicato il gruppo al quale il consigliere intende aderire ovvero se intende costituire un proprio gruppo consiliare.

Art. 6 Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella sua prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 7 Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando materia di consiglio.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 9
Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti da inviare a mezzo posta elettronica certificata o, in alternativa, da consegnarsi a mezzo messo comunale nel domicilio eletto dal consigliere.
2. L'avviso di convocazione inviato al domicilio indicato dal consigliere è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. In caso di irreperibilità dei soggetti succitati, l'avviso di convocazione deve essere inviato al consigliere capogruppo.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel Comune in cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi, salvo il caso in cui intenda avvalersi della notifica a mezzo pec.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza; il computo dei termini si effettua a norma dell'art. 155 del c.p.c.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti. È vietato inserire nell'ordine del giorno delle sedute convocate ai sensi del presente comma argomenti che non rivestono carattere di urgenza. Il carattere d'urgenza deve essere motivato ed è valutato dal consiglio.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo on line comunale e a quelli frazionali almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata presso i competenti uffici comunali unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
9. Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 10
Seduta di prima convocazione – numero legale costitutivo

- 1 Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
- 2 Il consiglio non può deliberare in seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
- 3 Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti ad astenersi o assentarsi dalla votazione;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

4. trascorsa mezzora da quella fissata per l'inizio della convocazione, ove manchi il numero legale minimo per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Art. 11

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non può proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.

2. In seconda convocazione, per la validità della seduta è sufficiente l'intervento di almeno sei Consiglieri.

3. L'avviso di seconda convocazione è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Non possono essere posti in discussione nell'adunanza di seconda convocazione, pur se facenti parte degli oggetti inseriti nella prima convocazione, oggetti riguardanti i seguenti argomenti:

- bilancio o variazione allo stesso;
- P.R.G.C. e varianti ad esso comunque collegate nonché i piani attuativi;
- istituzione od adesioni a società oppure ad enti;
- modifiche al patrimonio.

Art. 12

Numero legale deliberativo

1. Qualora l'adunanza consiliare sia costituita con le presenze di cui all'articolo che precede, sono valide le deliberazioni che riportano il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Ai fini della maggioranza non si computano:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili purchè riportino il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 13

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a almeno un quinto dei consiglieri, tenuto presente comunque che devono trattarsi di materie di competenza consiliare.

2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di almeno un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura o in chiusura di seduta, può informare l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione. A tal fine nell'ordine del giorno sarà iscritto un opportuno punto chiamato "Comunicazioni del Sindaco"
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ad invita che avvia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 15

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Sindaco dispone che la seduta o parte di essa sia segreta quando si deve procedere alla trattazione di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art 16

Registrazioni audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune di Pagnacco. Esse dovranno essere conservate unitamente ai verbali a cui si riferiscono.
2. È possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, da parte degli organismi di informazione iscritti presso i competenti albi territoriali, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, ai sensi della normativa vigente in materia, previa autorizzazione del sindaco e sentiti i capigruppo.
3. Al pubblico è tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione sotto forma di audio e video delle medesime adunanze.
4. Il consigliere comunale che intende procedere alla registrazione audio della seduta consiliare è tenuto a comunicare un tanto all'inizio della stessa.
5. È dovere del Sindaco, nei casi di inottemperanza, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 17

Aggiornamenti e sospensioni delle sedute

1. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 9.
2. I lavori del Consiglio possono essere sospesi dal Sindaco, sentiti i capigruppo, per un congruo lasso di tempo, comunque non superiore a 30 minuti.

Art. 18

Decadenza dalla carica e dimissioni

1. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano alle sedute consiliari per tre volte consecutive sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale al termine del procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90
3. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del consigliere comunale presentata al consiglio, al segretario comunale o al protocollo comunale.
4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione al protocollo delle dimissioni.

TITOLO IV

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 19

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute. A lui spetta:
 - a) richiamare all'ordine i consiglieri che contravvengono alle leggi ed ai regolamenti, che usino linguaggio sconveniente, che turbino comunque la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute;
 - b) togliere la parola ai consiglieri che si palesino recidivi o gravemente responsabili nelle infrazioni di cui alla lettera precedente;
 - c) ordinare, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordini, facendo menzione del tutto nel processo verbale;
 - d) far sgomberare l'uditorio qualora fra il pubblico si verificano disordini e non si arrivi ad individuare la persona o le persone che ne sia causa, o il provvedimento sia comunque reso necessario per il normale svolgimento della seduta;
 - e) sospendere e sciogliere la seduta, in caso di gravi motivi. L'abbandono del seggio da parte del Sindaco, durante la seduta e per motivi di cui sopra, equivale a momentanea sospensione della seduta stessa. Se il Sindaco abbandona l'aula per motivi citati la seduta è sciolta ed è nulla ogni deliberazione assunta in sua assenza e con altra Presidenza.
2. Durante le sedute del Consiglio Comunale nessuna persona estranea può avere accesso nella parte riservata ai consiglieri, senza il consenso del Sindaco.

Art. 20

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
3. Indipendentemente dal richiamo il Sindaco può disporre la sospensione o lo scioglimento della seduta qualora un consigliere provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 21
Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 22
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo.
Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 23
Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione o ne fanno richiesta durante la stessa sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Sindaco all'inizio della seduta e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti, dopo che siano stati trattati tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 24
Interventi dei consiglieri assenti

1. Il Consigliere che, sebbene tempestivamente convocato per la seduta consiliare non vi possa legittimamente partecipare, può far pervenire il proprio intervento in ordine agli argomenti iscritti all'ODG secondo le seguenti modalità.
2. Gli interventi devono essere depositati e protocollati almeno 24 ore prima della data fissata per il consiglio.
3. Ogni consigliere può prenderne visione prima della seduta.
4. Gli interventi saranno allegati al verbale della seduta consiliare.
5. Degli interventi verrà data lettura nel corso del consiglio comunale dai soggetti delegati alla lettura stessa.

Art. 25
Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 26
Durata degli interventi

1. Il Consigliere ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) **i quindici minuti** per la discussione su proposte di deliberazione riguardanti l'esame del bilancio e del rendiconto, i programmi di opere pubbliche, l'adozione di strumenti urbanistici e delle loro varianti o su altri argomenti per i quali la commissione consiliare competente avvia espresso parere in tal senso come previsto dall'art.50, comma 6;
 - b) **i dieci minuti** per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazioni non previste dalla precedente lettera a);
 - c) **i cinque minuti** per dichiarazione di voto, gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno;
3. Qualora il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento il Sindaco può togliergli la parola dopo averlo invitato a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può a suo insindacabile giudizio, toglierli la parola, se quello, pur invitato persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 27
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando un Consigliere chiede che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale deve essere posta prima dell'inizio della discussione, proponendo il ritiro dell'argomento all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione, e non oltre la votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o continui la discussione.

4. Su entrambe le proposte può parlare, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre tre minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione pregiudiziale o sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

Art. 28 **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse, così come emerse dalla discussione o dagli atti consiliari.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale, deve precisarne i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano a maggioranza semplice e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 29 **Dichiarazione di voto**

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Sindaco concede la parola ad ogni capogruppo per la dichiarazione di voto per la durata non superiore a cinque minuti.

2. Qualora uno o più consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi devono essere contenuti in cinque minuti.

Art. 30 **Astensione obbligatoria**

1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado ma possono rimanere presenti anche ai fini della conservazione del numero legale.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quale i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado

Art. 31 **Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 32

Votazione in forma palese e segreta

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano a discrezione del Sindaco.

2. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati.

Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il sindaco ne proclama il risultato

3. Le sole deliberazioni concernenti qualità e attitudini delle persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

4. Terminate le votazioni il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori per le sole votazioni a scrutinio segreto, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

5. Qualora una proposta ottenga lo stesso numero di voti favorevoli e contrari il Sindaco può disporre per una seconda immediata votazione; in caso di seconda parità di votazione è considerata inefficace e la proposta non può più essere posta in votazione nella stessa seduta.

Art. 33

Esito delle votazioni

1. Salvo che la legge o lo statuto prevedano un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti pari almeno alla metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 34

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 35

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono riportare:

- a) il tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza) e, nel caso di convocazione straordinaria o d'urgenza, l'autorità in base alla cui determinazione è stata sollecitata la riunione;
 - b) se si tratta di prima o seconda convocazione;
 - c) la data, l'ora ed il luogo della riunione;
 - d) l'ordine del giorno sul quale il Consiglio è stato chiamato a deliberare;
 - e) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal Sindaco secondo le modalità di cui all'art. 21 del presente regolamento;
 - f) se la seduta è stata pubblica o segreta;
 - g) l'indicazione e il nominativo dei consiglieri presenti e di quelli assenti;
 - h) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia stato raggiunto il numero legale;
 - i) la qualifica ed il nome di chi ha assunto la Presidenza (Sindaco – Vicesindaco) indicando, quando ne sia il caso, il motivo per cui la Presidenza non è stata assunta dal Sindaco;
 - l) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni del segretario;
 - m) il sistema di votazione utilizzato;
 - n) il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta, nonché il numero delle schede bianche, non leggibili o nulle;
 - o) i nomi dei consiglieri che sui singoli oggetti si sono astenuti perché interessati dalla deliberazione;
 - p) per le deliberazioni di cui all'art. 15, l'indicazione che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto ed in seduta segreta;
 - q) il nome o il cognome degli scrutatori, in caso di votazione a scrutinio segreto;
 - r) il riconoscimento dell'esito delle votazioni fatto dal Presidente con l'eventuale assistenza degli scrutatori e la proclamazione del risultato delle votazioni fatta dal Presidente;
 - s) ogni altro eventuale e rilevante fatto occorso durante lo svolgimento della seduta (emendamenti bocciati o accolti, abbandono dell'aula, ecc.).
2. Se un consigliere richiede che sia fatta speciale menzione nel verbale per motivi del suo voto, dovrà riassumersi in iscritto, seduta stante, al segretario, ovvero dettare gli stessi al verbalizzante.
3. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
4. La registrazione elettromagnetica della seduta, costituisce ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90, la documentazione amministrativa della discussione, salva la facoltà del consigliere di presentare dichiarazioni in forma scritta per l'inserimento nel verbale della deliberazione, prevista dal precedente comma 2.
5. Il nastro originale della registrazione elettromagnetica viene archiviato a cura del segretario del comune; per l'eventuale ascolto da parte dei consiglieri, verranno messe a disposizione copie del nastro originale, del quale potrà essere chiesto il rilascio per estratto dell'intervento o degli interventi di cui abbia interesse.
6. Ogni consigliere è responsabile dell'eventuale uso improprio degli atti ricevuti in copia.

Art. 36 **Diritti dei consiglieri**

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale sia dato atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 37

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 38

Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Presidente designa uno fra i consiglieri presenti, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

3. Qualora il Segretario non possa partecipare alla seduta di Consiglio, per temporanea imprevedibile assenza, la redazione dei verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un consigliere designato dal Presidente.

Art. 39

Uso della Lingua Friulana

1. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, ciascun membro del Consiglio e delle Commissioni Consiglieri può intervenire in lingua friulana, senza alcuna limitazione.

2. Qualora membri del Consiglio o il Segretario Comunale non comprendano il friulano, il membro che si è espresso in questa lingua, concluso l'intervento, è tenuto a tradurlo oralmente in lingua italiana.

3. I verbali, data la difficoltà della grafia friulana, saranno redatti unicamente in italiano.

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 40

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune negli orari di lavoro degli uffici, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici del Comune, anche in via telematica, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi inerenti al loro mandato.

Art. 41
Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, presentata da almeno sei Consiglieri, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco trasmessa – ove previsto - alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco, sentito il Segretario, comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, dopo aver ottenuto l'eventuale parere della Commissione consiliare, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente. La proposta di deliberazione respinta dal Consiglio comunale non potrà essere ripresentata se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla precedente votazione sulla medesima o analoga proposta.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità e che non implicano parere di regolarità contabile possono essere presentati, per iscritto, al Sindaco nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 42
Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro e conciso.

Art 43
Interpellanze

1. Le interpellanze sono domande fatte al Sindaco o alla giunta per conoscere i motivi della condotta propria o della Giunta nonché i motivi ed ai criteri sulla base dei quali furono presi dei provvedimenti.
2. L'interpellanza deve essere formulata in modo chiaro e conciso.

Art 44
Modalità di presentazione e trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Interrogazioni e interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
2. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione; la risposta potrà essere comunicata, anche telematicamente, agli interroganti/interpellanti.
3. Il Sindaco, nella prima seduta successiva alla risposta, fa partecipare il Consiglio Comunale delle interrogazioni e delle interpellanze, nonché delle relative risposte.
4. Gli interroganti/interpellanti hanno diritto di replica per dichiarare se siano e meno soddisfatti e per quali ragioni. L'intervento di uno solo di questi potrà durare al massimo 2 minuti.
5. Le interrogazioni/interpellanze non possono dar luogo a discussioni in aula da parte del Consiglio né ad una deliberazione del Consiglio.

Art. 45
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, presentato al Sindaco, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione deve essere inserita tra gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 46
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre quelli per dichiarazione di voto.

Art. 47
Trasformazione delle interpellanze in mozione

1. Il Consigliere non soddisfatto della risposta ad una interpellanza e che intenda promuovere una discussione sull'argomento della stessa interpellanza, può chiedere che venga trasformata in mozione.

2. In tal caso la mozione viene iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio Comunale.
3. Nei casi di urgenza, valutati dalla maggioranza semplice del Consiglio, la trattazione può avvenire immediatamente, senza che possano essere assunti impegni finanziari

Art. 48
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 49
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VI
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 50
Istituzione e composizione

1. Sono costituite in seno al Consiglio Comunale le seguenti commissioni consiliari permanenti:
-Adeguamento Statuto, Regolamenti e Consulte.

- Elettorale.

In seno al Consiglio Comunale possono essere costituite le seguenti commissioni consiliari:

-Sanità, Assistenza, Scuola, Cultura e Associazioni;

- urbanistica

-Attività Economiche;

2. Ogni commissione si compone di n. 5 consiglieri comunali, di cui 3 appartenenti alla maggioranza.

3. La designazione e la votazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Va assicurata la presenza di entrambi i sessi, salvo loro espressa rinuncia. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

5. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio

6. Le commissioni presentano al Consiglio o alla Giunta i pareri sugli argomenti sottoposti al loro esame.

7. Con le stesse modalità previste per la designazione si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 51
Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. La elezione del Presidente e di quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, parità di voti, i più anziani di età.

Art. 52
Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula per l'ordine del giorno e presiede le relative sedute.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza od impedimento.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono affisse all'Albo Pretorio almeno 2 giorni prima della seduta.
4. La Commissione viene convocata per iscritto 2 giorni prima della seduta.

Art. 53
Funzionamento – Pareri

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno tre componenti la commissione.
2. I pareri resi dalla commissione sono validi allorché vengano adottati dalla maggioranza dei voti dei presenti.
3. I pareri delle Commissioni Consiliari sono obbligatori ma non vincolanti.

Art. 54
Partecipazione del Sindaco e di altri soggetti

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni.
2. Possono per altro chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione ed il Presidente, in tal caso, è obbligato a convocarli. In ogni caso il Sindaco e gli Assessori non hanno in tale sede diritto di voto.
3. Il Presidente può convocare il Sindaco o gli Assessori per sentire gli stessi in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Il presidente può chiamare a partecipare alle singole riunioni, senza diritto di voto, persone estranee alla commissione, in qualità di esperti o quali rappresentanti di categorie economiche, sindacali o di comitati riconosciuti di cittadini.

Art. 55
Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 56
Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza in materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti di competenza del Consiglio comunale su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 57
Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori del Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 58
Commissione d'indagine

1. Il Consiglio, può procedere alla istituzione di Commissioni di indagine sulla attività della Amministrazione determinandone i poteri, l'oggetto e i limiti della attività.
2. La Commissione d'indagine sarà composta da tre membri, dei quali uno rappresentante della minoranza. Non possono far parte della Commissione il Sindaco e gli Assessori.
3. La Commissione d'indagine può assumere ogni informazione attinente al mandato conferitole sia con l'accesso ai documenti, sia con l'audizione di amministratori, dipendenti, segretario comunale e del revisore dell'attività economico-finanziaria.
4. La Commissione d'indagine conclude la propria attività con apposita relazione da presentare al Consiglio Comunale.
5. In ogni commissione deve essere assicurata la presenza di consiglieri di entrambi i sessi, salvo espressa loro rinuncia.
6. Ogni altro aspetto relativo al funzionamento è disciplinato dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ad eccezione del quorum strutturale e di votazione previsti dall'art. 9.
7. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 59
Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito e sul demerito di persone.

Art. 60
Gratuità delle funzioni

1. Ai componenti le commissioni consiliari non compete alcuna indennità.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 61
Efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e la sua pubblicazione per 15 giorni sull'Albo Pretorio Online.

Art. 62
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Art.63
Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme stabilite dalle leggi nazionali, regionali e dallo Statuto comunale.